

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28.12.21;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da _____ con sede
legale a _____ ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 118/21 convertito dalla legge
147/21;

Rilevato che:

- con il ricorso la società _____ richiede, in tesi, la conferma delle misure protettive richieste *erga omnes* in sede di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi per tutta la durata delle trattative e, comunque, fintanto che la procedura risulti non archiviata; in ipotesi, la modifica delle predette misure nei termini e alle condizioni che saranno ritenute di giustizia;

- il giudice, rilevato che il ricorso è stato presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto nonché che al medesimo è stata allegata la documentazione di cui all'art. 7 c. 2, con decreto emesso entro 10 giorni dal deposito del ricorso, ha fissato l'udienza;

- con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione all'esperto e, stante la richiesta *erga omnes* delle misure protettive non riferita a determinati soggetti, ai creditori che

avessero eventualmente promosso azioni esecutive o cautelari o depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento;

- con il medesimo decreto è stato altresì disposto il deposito a cura del ricorrente della dichiarazione prevista dall'art. 6 c. 2 inserita nella piattaforma telematica con l'istanza di applicazione di misure protettive;

- la ricorrente ha dichiarato che nei suoi confronti non pendono azioni esecutive e cautelari e che non sono state proposte istanze di fallimento, cosicché il decreto è stato notificato, nelle forme disposte dal giudice ai sensi dell'art. 151 cpc, al solo esperto;

- la ricorrente ha altresì dichiarato di non avere depositato ricorso per l'accesso a una delle procedure di cui all'art. 23 c. 2 l.f.;

- l'esperto ha depositato il proprio parere, dando atto del contenuto dell'istanza, dello stato delle trattative, al momento non ancora avviate stante il poco tempo disponibile ma di cui è verosimile l'avvio nelle prossime settimane, dell'attività svolta fino all'udienza, e consistita nell'acquisizione di informazioni presso l'imprenditore e l'organo di controllo, dell'esito delle analisi di cui al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e delle motivate modifiche dal medesimo esperto apportate, e ha concluso per l'assenza di controindicazioni alla conferma delle misure protettive richieste: in particolare l'esperto con riferimento all'analisi di coerenza del piano con la check list, ha riferito che l'impresa non ha ancora redatto un piano di risanamento, anche se ha già predisposto un previsionale/budget per i prossimi 3 anni (2022/2023/2024), secondo il quale sulla scia della "ripresa" dei volumi d'affari che si è incominciata a intravedere negli ultimi mesi, e sulla scorta delle assunzioni alla base del piano in costruzione, si prevede – anche grazie agli investimenti già effettuati e alla riorganizzazione del business in atto – di riportare il fatturato 2022 oltre i 10milioni di euro (dopo che negli ultimi due anni questo è sceso drasticamente dai 12 del 2019 ai circa 5 del 2020 e 2021); l'esperto, riservandosi ogni attenta verifica delle previsioni e dei budget relativi agli anni a venire, ha ottenuto conferma da parte dell'organo di controllo (sindaci, che effettuano anche la revisione contabile) dell'affidabilità e correttezza della situazione

contabile aggiornata al 31/10/21 (allegata all'istanza di nomina), della completezza del quadro fornito dall'imprenditore nonché dell'adeguatezza allo stato dell'assetto amministrativo della società;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e del citato parere dell'esperto, sussista con riferimento alla società ricorrente una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che le misure protettive prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese – divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari - e di cui oggi si chiede la conferma, siano strumentali al buon esito delle trattative, in procinto di essere avviate, trattative che potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori così precludendo il piano di risanamento;

Ritenuto che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive già efficaci e che, stante la complessità del piano che dovrà essere predisposto alla luce dei risultati del test pratico e delle prime analisi dell'esperto, e in assenza di pregiudizi particolari e sproporzionati per i creditori, al momento non evidenziati, la durata possa essere fissata in 120 giorni;

conferma

le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività.

Firenze, 29/12/2021

Il giudice

Dott. Maria Novella Legnaioli